CAMERA DEI DEPUTATI N. 3430

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESI

Presentata il 7 dicembre 1988

Incentivi alle industrie manifatturiere, estrattive e dei trasporti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 1° marzo 1986, n. 64, ha reintrodotto la maggior detrazione IVA del 4 per cento sugli acquisti e importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione per un periodo di 5 anni a partire dal 19 marzo 1986.

Il beneficio è riservato ai soggetti che esercitano le industrie manifatturiere ed estrattive elencate nei gruppi da IV a XIV della tabella approvata con il decreto ministeriale 29 ottobre 1974 (vedi estratto allegato), per quanto concerne acquisti ad opera di imprese operanti nel Mezzogiorno.

Tale norma ha fatto seguito a precedenti leggi che prevedevano la maggiore detraibilità IVA per acquisti effettuati su tutto il territorio nazionale.

Con la proposta allegata si intende quindi estendere di nuovo tale agevolazione a tutto il territorio nazionale ed alla categoria XVIII-settore autotrasporti.

La sostituzione di veicoli obsoleti è un impegno fondamentale per il perseguimento di una sempre maggiore sicurezza della circolazione a tutela dell'ambiente.

Il ricorso alla leva fiscale (IVA negativa) appare la formula più incentivante e meno penalizzante per le casse dell'erario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso alle imprese di cui all'articolo 2 un contributo per l'acquisizione di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, pari al 4 per cento del corrispettivo risultante dalle fatture o dalle bollette doganali di importazione.

ART. 2.

1. Il contributo previsto dall'articolo 1 compete alle imprese industriali ed artigiane di cui ai gruppi da IV a XIV ed al gruppo XVIII della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979, 21 novembre 1979 e 20 luglio 1982.

ART. 3.

1. L'impresa avente diritto al contributo è autorizzata a trattenere l'importo mensile dall'imposta sul valore aggiunto dovuta, ovvero ad aumentare l'importo del credito di imposta di ciascun mese.

2. Alla fine di ciascun anno solare, apportati gli eventuali conguagli, l'ammontare totale sarà indicato nella dichiarazione IVA quale versamento eseguito.

ART. 4.

1. Tutti i controlli relativi sono demandati al CIPI, istituito con l'articolo 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, con le

modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.